

Di grande valore e rilievo è la sentenza n. 37 dell'8 settembre 2025 con cui il Commissario agli usi civici di Roma ha integralmente accolto il ricorso dell'Università agraria di Bagnara la quale ha con tenacia rivendicato la proprietà collettiva delle sorgenti di Bagnara, nella parte eccedente il deflusso di 22,70 l/s, dei terreni circostanti nonché di un tratto del fiume Topino con conseguente accessione delle opere ivi insistenti e disapplicazione degli atti amministrativi che hanno inciso su tale proprietà.

In particolare il Commissario, ribadita la propria giurisdizione anche riguardo all'accertamento della proprietà collettiva dei corpi idrici che presuppone l'accertamento dell'esercizio degli usi civici sugli stessi, ha rilevato che i terreni oggetto del ricorso erano intestati nel Catasto Gregoriano al "*Comune di Bagnara*", indice ciò della natura collettiva degli stessi ovvero dell'apprensione originaria da parte della popolazione che costituisce, come è noto, la principale forma di costituzione dei demani collettivi. Inoltre ha escluso che si trattasse di una comproprietà tra privati, come invece sostenuto dai resistenti e dal CTU, evidenziando che "*la proprietà collettiva non si caratterizza per essere aperta a tutti i cittadini essendoci molte comunità chiuse in cui il godimento collettivo è riservato a determinate categorie di persone. Ciò che conta è la riserva di un fondo ai membri di una collettività che ne abbiano l'uso promiscuo (legge 1766 del 1927) o congiunto (legge 168 del 2017)*" e che "*Ciò che caratterizza la proprietà collettiva è la indivisibilità delle quote e l'inalienabilità delle stesse da parte dei singoli proprietari opposto all'uso frazionato che connota la comunione ordinaria. Tali caratteristiche si individuano nei beni dell'Università di Bagnara che venivano goduti collettivamente dagli utenti e non potevano essere divisi né alienati dai singoli titolari*". Il Commissario, pertanto, dalla riconosciuta natura collettiva dei terreni in questione e, per accessione, delle opere ivi insistenti, ha affermato che i predetti fondi non potevano essere espropriati mancando il regio assenso e, successivamente all'entrata in vigore della legge del 1927, l'autorizzazione ex art. 12, con conseguente illegittimità degli atti amministrativi adottati e, quindi, loro disapplicazione.

In merito poi alle sorgenti di Bagnara il Commissario ha accertato e dichiarato la loro natura collettiva in quanto queste risultavano intestate nel Catasto Gregoriano al "*Comune di Bagnara*" e con il decreto reale del 1897 che le ha espropriate "*la collettività ha avuto riconosciuto il suo diritto ad utilizzare le acque di sopravanzo come avveniva in passato e, dunque, con il medesimo titolo (rectius quale uso civico sulle acque)*": si tratta, quindi, di beni collettivi essendo corpi idrici sui quali i residenti della frazione esercitano usi civici. Il Commissario, infine, anche con riferimento al tratto del fiume Topino, con una argomentazione incisiva, precisato che la previsione di cui all'art. 3 lett. f) della legge 168/2017 "*non costituisce poi una novità assoluta in quanto erano già conosciuti lo ius piscandi e lo ius beberandi*", ha rilevato che "*la legge 168 del 2017 considera le acque che insistono su un terreno collettivo come parte integrante dello stesso in quanto componente della proprietà collettiva ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione quale proprietà riservata ad una comunità. Deve ritenersi che tale norma, successiva alla legge n. 36/1994, abbia derogato al principio della natura pubblica di tutte le acque riconoscendo la proprietà collettiva di alcuni corpi idrici in attuazione dell'articolo 43 della Costituzione. Tale scelta si giustifica con l'esigenza di tutelare unitarietà del paesaggio garantita dalle proprietà collettive e di favorire l'autoamministrazione da parte dei naturali in attuazione del principio della sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Ne consegue che l'accertamento della natura collettiva di alcuni terreni si estende, per l'effetto dell'art. 3, primo comma, lettera f), a tutti i corpi idrici insistenti sugli stessi come definiti dall'art. 54 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. Deve dunque affermarsi il principio dell'inseparabilità delle acque dal demanio civico. Ciò considerando in maniera olistica il paesaggio tutelato attraverso le proprietà collettive talché nessuna componente di esso può essere escluso e, tanto meno, i corpi idrici funzionali alla vita delle comunità, degli animali e delle coltivazioni. Solo l'acqua, infatti, consente alla terra di essere produttiva. In detta previsione debbono quindi essere comprese sia le acque superficiali che quelle sotterranee passibili di captazione. Spetta quindi ai domini collettivi stabilire le modalità di utilizzo delle acque*".

Pertanto, tale sentenza restituisce un importante patrimonio alla collettività di Bagnara e costituisce, quindi, un grande risultato per quest'ultima che, nella difesa del proprio territorio, vede così riconosciuti i diritti civici lesi da espropri e ingenti prelievi idrici potendo finalmente riavere voce anche nella loro gestione.